

80.059

**Messaggio  
concernente una convenzione per evitare le doppie  
imposizioni con la Repubblica di Corea**

del 25 giugno 1980

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con la Repubblica di Corea, firmata il 12 febbraio 1980.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 giugno 1980

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Chevallaz

Il cancelliere della Confederazione, Huber



## Compendio

*Già da parecchi anni, la Repubblica di Corea ha intensificato gli sforzi per passare dalla fase di Paese in sviluppo a quella di Stato industrializzato. La Svizzera e la Corea hanno fatto il possibile per stabilire e migliorare le relazioni economiche fra i due Stati. La convenzione per evitare le doppie imposizioni, firmata a Berna il 12 febbraio 1980, deve promuovere e incoraggiare gli investimenti svizzeri nella Corea del Sud. Il notevole interesse delle autorità coreane per gli investimenti svizzeri ha fatto sì che la Corea del Sud accordasse alla Svizzera numerose concessioni, tra cui talune divergono parzialmente dalla sua attuale prassi convenzionale. Nell'insieme, la convenzione è conforme al disciplinamento convenuto con altri Stati di condizioni economiche simili (Malaisia, Singapore); nelle linee fondamentali risulta conforme alla prassi convenzionale usuale adottata dalla Svizzera nei confronti di Stati meno industrializzati (cfr. rapporto del Consiglio federale nel messaggio del 18 aprile 1973 concernente una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e Trinidad e Tobago; FF 1973 I 987).*

## 1 Genesi

Dopo un approccio nel luglio 1970 a Seul, le discussioni preliminari a carattere tecnico, al fine di concludere una convenzione di doppia imposizione con la Corea del Sud, hanno avuto luogo a Berna nell'aprile 1976. In procedura di consultazione, i Cantoni e le associazioni economiche interessate si sono mostrati favorevoli alla continuazione dei negoziati, a condizione che fosse concluso un accordo nel quadro della pratica seguita dalla Svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo. I negoziati, proseguiti a Berna nel marzo 1978, hanno portato alla stesura di un disegno di convenzione generalmente conforme, nell'aspetto formale e materiale, al Modello di convenzione riveduto dall'OCSE. Tuttavia alcuni punti del disegno dovevano ancora essere chiariti. Gli ultimi negoziati si sono svolti a Seul, dal 30 ottobre al 3 novembre 1978 nel quadro di un viaggio in Estremo Oriente di una delegazione negoziatrice svizzera. Essi sfociarono nella *parafatura di un progetto comune di convenzione come anche di un protocollo redatto in inglese*. La convenzione è stata poi firmata a Berna il 12 febbraio 1980.

## 2 Commento delle disposizioni della convenzione

Nel messaggio del 13 luglio 1965 concernente la convenzione con la Svezia del 7 maggio 1965, abbiamo già commentato dettagliatamente le disposizioni del modello di convenzione dell'OCSE del 1963 (FF 1965 II 501) cui la Svizzera si è ispirata per negoziare le convenzioni di doppia imposizione. In seguito, il modello è stato modificato; la versione riveduta è stata pubblicata nell'aprile 1977 dal Consiglio dell'OCSE, accompagnata da una nuova raccomandazione. Durante i negoziati con la Gran Bretagna le innovazioni erano già state prese in considerazione ed erano state oggetto di osservazioni particolari nel nostro messaggio dell'11 gennaio 1978 concernente una convenzione di doppia imposizione conclusa con questo Paese l'8 dicembre 1977 (FF 1978 I 189). Pertanto, qui di seguito ci limitiamo a commentare le principali deroghe al testo dell'OCSE, segnatamente in relazione con il rapporto del Consiglio federale, menzionato nel compendio, concernente le relazioni svizzere con i Paesi in sviluppo.

### *Articolo 2 (Imposte)*

Poiché la Corea non riscuote nessun'imposta sulla sostanza, la convenzione s'applica esclusivamente alle imposte sul reddito. L'«imposta sugli abitanti» menzionata nel capoverso 3 lettera a è un contributo riscosso dalle città e dalle province, di norma in aggiunta all'imposta sul reddito, rispettivamente all'imposta sulle società.

Conformemente al numero 1 del protocollo, la convenzione s'applica anche all'imposta coreana per la difesa quando essa è riscossa in relazione con l'imposta sul reddito o l'imposta sulle società.

*Articolo 5 (Stabile organizzazione)*

Un cantiere di costruzione o di montaggio come anche le attività di vigilanza pertinenti costituiscono una stabile organizzazione solamente se la loro durata eccede i sei mesi.

*Articolo 10 (Dividendi)*

La convenzione limita al 10 per cento l'aliquota d'imposta riscuotibile dallo Stato della fonte sui dividendi di filiali (che detengono una partecipazione diretta di almeno il 25%) e al 15 per cento sugli altri dividendi.

*Articolo 11 (Interessi)*

Conformemente alle raccomandazioni dell'OCSE, l'imposta è limitata al 10 per cento nello Stato della fonte. In alcuni casi particolari, la Corea accorda uno sgravio suppletivo conformemente alla «Foreign Capital Inducement Law»; in questo caso, la Svizzera accorda un computo d'imposta fittizia del 10 per cento (art. 22 cpv. 4).

Gli interessi provenienti dalla Corea e versati per crediti garantiti, assicurati o finanziati indirettamente dalla Svizzera non sottostanno all'imposta alla fonte in Corea. D'altra parte sono esenti dall'imposta preventiva svizzera gli interessi provenienti dalla Svizzera e riscossi dalla banca Export-Import di Corea o da un residente in Corea per crediti garantiti, assicurati o finanziati indirettamente dal governo coreano, dalla banca di Corea o dalla banca Export-Import di Corea. Questi redditi sono quindi imponibili solamente nello Stato di residenza del beneficiario.

*Articolo 12 (Diritti di licenza)*

L'imposta attribuita allo Stato della fonte è limitata al 10 per cento.

Come per gli interessi, la Corea accorda in taluni casi particolari sgravi suppletivi fondati sulla «Foreign Capital Inducement Law» per la quale la Svizzera deve calcolare un'imposta fittizia del 10 per cento (art. 22 opv. 4).

Conformemente al numero 2 del protocollo, sono esclusi dalla limitazione i compensi di ogni natura pagati per l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria o artistica (comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o le registrazioni magnetiche per la radio e la televisione); l'imposta di questi redditi resta sottoposta al diritto interno dei due Stati, vale a dire che la Corea preleva in questo caso un'imposta alla fonte del 25 per cento e la Svizzera accorda semplicemente una deduzione dell'imposta coreana sull'ammontare lordo di questi diritti l'autore.

*Articolo 14 (Professioni)*

Questa disposizione risulta dagli articoli 14 e 15 combinati del Modello della convenzione dell'OCSE. Il trattamento fiscale dei salari (lavoro dipendente) è conforme alle raccomandazioni dell'OCSE. Su domanda coreana, il diritto di imporre i redditi provenienti dall'esercizio di un'attività indipendente deve essere attribuito allo Stato in cui è esercitata quest'attività (e non allo Stato di domicilio); data l'importanza minima di questa disposizione in relazione con la Corea del Sud, la Svizzera può accettarla.

Tuttavia, in deroga al Modello di convenzione dell'OCSE, le remunerazioni versate per un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale possono essere imponibili conformemente al capoverso 3 nello Stato di domicilio dell'impiegato.

#### *Articolo 16 (Artisti e sportivi)*

Su domanda della Corea, l'imposizione nel luogo di lavoro non si applica ai redditi d'artisti e sportivi che ricevono in modo preponderante sussidi da fondi pubblici del loro Stato di domicilio.

#### *Articolo 19 (Studenti)*

L'esonero entro taluni limiti del reddito proveniente dal lavoro degli studenti è conforme alla pratica convenzionale svizzera nei confronti di altri Paesi in sviluppo.

#### *Articolo 20 (Professori e insegnanti)*

La Corea tiene in gran considerazione il promovimento di scambi d'esperienze scientifiche. L'esonero temporaneo dei redditi dei professori e degli insegnanti, di cui domanda l'introduzione, figura già nelle convenzioni concluse con gli Stati Uniti, il Giappone e la Malaisia.

#### *Articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione)*

La Corea elimina la doppia imposizione con il metodo del computo (cpv. 1). Conformemente alla pratica convenzionale, la Svizzera esenta dall'imposta svizzera i redditi attribuiti alla Corea per imposizione, ma ne tiene conto per la determinazione dell'aliquota d'imposizione svizzera (cpv. 2).

Per i dividendi, gli interessi e i diritti di licenze imponibili nei due Stati, la Svizzera accorda il computo globale d'imposta per l'imposta coreana riscossa sui redditi (cpv. 3).

Il computo d'imposta fittizia («matching credit») è disciplinato nel capoverso 4. Quando interessi e diritti coreani beneficiano di uno sgravio dell'imposta coreana conformemente alla «Foreign Capital Inducement Law» o sul fondamento di simili prescrizioni giuridiche, la Svizzera accorda un computo d'imposta fittizia del 10 per cento. Mediante questo computo, il beneficiario svizzero di detti interessi e diritti di licenze beneficia di una riduzione suppletiva del 10 per cento dell'imposta svizzera sui redditi, oltre che dell'esonero dell'imposta coreana. In siffatto modo, le agevolazioni fiscali accordate dalla Corea vanno completamente a profitto degli investitori e dei beneficiari di licenze svizzere e non del fisco svizzero. Infine, il capoverso 5 introduce il privilegio «holding» svizzero nella convenzione.

#### *Articolo 26 (Entrata in vigore)*

La convenzione s'applica a contare dal 1° gennaio 1979.

### **3           Conseguenze finanziarie**

In tutte le convenzioni di doppia imposizione, i due Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera, le perdite derivano segnatamente dal rimborso parziale dell'imposta preventiva alle persone residenti in Corea del Sud e dal computo nelle imposte svizzere delle imposte riscosse in Corea conformemente agli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi) e 12 (diritti di licenze). Poiché gli investimenti coreani in Svizzera sono ancora modesti e gli investimenti svizzeri in Corea del Sud relativamente limitati, le perdite causate dalla convenzione non dovrebbero, a prima vista, risultare troppo importanti. Per contro, agli effetti d'ordine fiscale s'oppongono i vantaggi considerevoli che l'economia svizzera trarrà dal promoviamento del commercio e degli investimenti nella Corea del Sud.

### **4           Costituzionalità**

La presente convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. Giusta l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta all'Assemblea federale. La convenzione è stata conclusa per una durata indeterminata ma può essere disdetta ogni anno, mediante un preavviso di almeno sei mesi, trascorso che sia un periodo di cinque anni a contare dallo scambio degli strumenti di ratificazione. Essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non provoca un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. Inoltre, la portata materiale e territoriale della convenzione non giustifica la sua sottoposizione al referendum facoltativo in applicazione dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

### **5           Conclusioni**

Questa convenzione corrisponde in larga misura ai principi del diritto fiscale internazionale svizzero. La Repubblica di Corea era interessata a concludere una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera e conseguentemente era disposta a fare alcune concessioni. Dal canto suo, la Svizzera non ha concesso nulla che differisca dalla sua prassi convenzionale applicata nei confronti dei Paesi in sviluppo. La convenzione offre condizioni favorevoli allo sviluppo ulteriore delle relazioni economiche bilaterali e soprattutto al promoviamento degli investimenti svizzeri nella Corea del Sud, come auspicato nel quadro della nostra politica d'aiuto allo sviluppo. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione di una convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Corea.

**Decreto federale  
che approva una convenzione per evitare le doppie  
imposizioni con la Repubblica di Corea**

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1980 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> La Convenzione, firmata il 12 febbraio 1980, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

**Art. 2**

Il presente decreto non è sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali.

<sup>1)</sup> FF 1980 II 1245

# Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Traduzione <sup>1)</sup>

---

*Il Consiglio federale svizzero  
e  
il Governo della Repubblica di Corea,*

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

## **Articolo 1** Persone

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

## **Articolo 2** Imposte

(1) La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

(2) Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sui guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese.

(3) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) in Corea:

l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società e l'imposta sugli abitanti (qui di seguito indicate quali «imposta coreana»);

b) in Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

(4) La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.

<sup>1)</sup> Dai testi originali tedesco e inglese.

(5) La presente Convenzione non si applica all'imposta federale preventiva prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie.

### Articolo 3 Definizioni generali

(1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine «Corea» designa il territorio della Repubblica di Corea nonché ogni territorio adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Corea che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente designato dalla legislazione della Repubblica di Corea come un territorio sul quale la Repubblica di Corea può esercitare diritti sovrani relativi al fondo e al sottosuolo marini e alle loro risorse naturali;
- b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Corea o la Svizzera;
- d) il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l'imposta coreana o l'imposta svizzera;
- e) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- g) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- h) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- i) l'espressione «autorità competente» designa:
  - (i) in Corea: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
  - (ii) in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
- j) il termine «cittadini» designa:
  - (i) ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;
  - (ii) ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

(2) Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

**Articolo 4 Residente**

(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato.

(2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se questa persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- d) se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

(3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva. In caso di dubbio, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

**Articolo 5 Stabile organizzazione**

(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

(2) L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
  - b) una succursale;
  - c) un ufficio;
  - d) un'officina;
  - e) un laboratorio e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

(3) Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede i sei mesi.

(4) Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se vi esercita per un periodo superiore a sei mesi attività di sovrintendenza su un cantiere di costruzione o di montaggio in questo altro Stato.

(5) Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

- a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte da un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) ad e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

(6) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona — diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, a cui si applica il paragrafo 7 — agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 5 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

(7) Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

(8) Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero esercita la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi di esse una stabile organizzazione dell'altra.

**Articolo 6** Redditi di beni immobili

(1) I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

(2) L'espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato relative alla proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione liberale o di altre attività di carattere indipendente.

**Articolo 7** Utili delle imprese

(1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

(2) Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

(3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

(4) Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2

## Doppia imposizione

---

impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

(5) Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

(6) Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

(7) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

### Articolo 8 Navigazione marittima e aerea

(1) Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente trae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, sono imponibili soltanto in tale Stato.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio.

### Articolo 9 Imprese associate

(1) Quando

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.

### Articolo 10 Dividendi

(1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione

## Doppia imposizione

---

di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- b) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non modifica l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

(3) Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

(5) Quando una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall'altro Stato contraente, quest'altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione situata in quest'altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da quest'altro Stato.

### Articolo 11 Interessi

(1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.

(2) Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

(3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 2,

- a) gli interessi provenienti dalla Corea e ricevuti da un residente della Svizzera sono esenti dall'imposta coreana qualora il credito sia garantito,

## Doppia imposizione

---

assicurato o finanziato indirettamente dalla Svizzera o da qualsiasi altra azienda pubblica posseduta interamente dalla Svizzera; e

- b) gli interessi provenienti dalla Svizzera e ricevuti dalla Banca Export-Import della Corea o da un residente della Corea sono esenti dall'imposta svizzera qualora il credito sia garantito, assicurato o finanziato indirettamente dal Governo della Corea, dalla Banca della Corea, dalla Banca Export-Import di Corea o da qualsiasi altra azienda pubblica posseduta interamente dalla Corea.

(4) Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili e di crediti di ogni natura, come pure qualsiasi altro reddito assimilato ai redditi di somme date in prestito dalla legislazione dello Stato dal quale i redditi provengono.

(5) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

(6) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

(7) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

### Articolo 12 Diritti di licenza

(1) I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.

(2) Tuttavia, tali diritti di licenza sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i diritti di licenza ne è il beneficiario effettivo, l'im-

posta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei diritti di licenza.

(3) L'espressione «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i compensi di ogni natura pagati per l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore su un'opera scientifica, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

(4) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

(5) I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui si ricollega l'obbligo di pagare i diritti di licenza e tali diritti di licenza sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

### **Articolo 13** Guadagni da capitali

(1) I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili menzionati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.

(2) I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi i guadagni analoghi provenienti dall'alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa), sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i guadagni provenienti

## Doppia imposizione

---

dall'alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'impresa è residente.

(4) I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

### **Articolo 14** Servizi personali

(1) Salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente, come pure i redditi che trae da una libera professione o da altre attività di carattere indipendente, sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che le attività non vengano esercitate o i servizi prestati nell'altro Stato contraente. Se le attività sono quivi esercitate o i servizi quivi prestati, le remunerazioni o i redditi ricevuti a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente, per servizi o per un'attività indipendente esercitate o prestati nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato durante un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
- b) le remunerazioni o i redditi sono pagati da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
- c) l'onere delle remunerazioni o dei redditi non è sostenuto da una stabile organizzazione che questa persona ha nell'altro Stato.

(3) Nonostante le disposizioni del presente articolo, le remunerazioni ricevute da un residente di uno Stato contraente per un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in tale Stato.

### **Articolo 15** Partecipazione agli utili (tantièmes)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'altro Stato.

### **Articolo 16** Artisti e sportivi

(1) Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da attività personali esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della

## Doppia imposizione

---

radio o della televisione, musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Quando i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti a un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, essi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle remunerazioni o utili, ai salari, agli stipendi e ad altri redditi analoghi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o sportivi se la visita in tale Stato è sorretta in modo importante da sussidi provenienti da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o ente locale.

### Articolo 17 Pensioni

Salvo le disposizioni dell'articolo 18 paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore sono imponibili soltanto in tale Stato.

### Articolo 18 Funzioni pubbliche

(1) Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale oppure da una persona giuridica costituita e organizzata da una legge speciale di tale Stato, a un cittadino di tale Stato per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.

(2) Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano alle remunerazioni e alle pensioni pagate per servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

### Articolo 19 Studenti

(1) Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di venire a soggiornare in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato ai soli fini di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo Stato.

(2) Una persona fisica che è, o era immediatamente prima di venire a soggiornare in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato ai soli fini di proseguire gli studi, le ricerche o la formazione oppure per acquisire un'esperienza tecnica, professionale o com-

## Doppia imposizione

---

merciale, è esente in questo Stato dall'imposta per le remunerazioni per attività dipendenti in tale Stato, durante un periodo o periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, a condizione che tale impiego sia direttamente connesso con lo studio, la ricerca, la formazione o l'apprendistato e che le remunerazioni provenienti da tali attività non siano superiori a 18 000 franchi svizzeri o a una somma equivalente in valuta coreana al tasso ufficiale di cambio.

### **Articolo 20** Professori e insegnanti

Una persona fisica che è, o era immediatamente prima di venire a soggiornare in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che, su invito del primo Stato contraente o di un'università, di un collegio, di una scuola o di un altro istituto d'insegnamento analogo riconosciuto in tale Stato, visita tale Stato contraente durante un periodo non superiore ai due anni ai soli fini d'esercitarvi un'attività d'insegnamento o di ricerca, o entrambi le attività, nell'istituto d'insegnamento menzionato, è esente in tale Stato dall'imposta per le remunerazioni ricevute per l'attività d'insegnamento o di ricerca.

### **Articolo 21** Altri redditi

(1) Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

### **Articolo 22** Eliminazione della doppia imposizione

(1) Conformemente alle disposizioni della legislazione fiscale della Corea concernenti il computo nell'imposta coreana dell'imposta pagabile in un territorio qualsiasi che non sia la Corea (e che non possono pregiudicare i principi generali seguenti), l'imposta svizzera pagabile in virtù della legislazione svizzera e conformemente alla presente Convenzione, direttamente o mediante ritenuta, sui redditi di fonte svizzera è computata nell'imposta coreana pagabile per tali redditi.

(2) Se un residente della Svizzera riceve redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Corea, la Svizzera esenta da imposta tali redditi, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, ma può,

## Doppia imposizione

---

per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito senza tener conto dell'esenzione.

(3) Se un residente della Svizzera riceve dividendi, interessi o diritti di licenza, i quali, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Corea, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a tale residente. Questo sgravio consiste:

- a) nel computo dell'imposta pagata in Corea, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera calcolata prima del computo, corrispondente a tali elementi di reddito imponibili in Corea, o
- b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite che tenga conto di principi generali di sgravio di cui alla lettera a) qui sopra, o
- c) in una esenzione parziale dei dividendi, interessi o diritti di licenza di cui si tratta dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Corea dall'ammontare lordo dei dividendi, interessi o diritti di licenza.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni svizzere sull'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

(4) Se un residente della Svizzera riceve interessi o diritti di licenza che, conformemente alle disposizioni della «Foreign Capital Inducement Law» della Corea o di qualsiasi altra legge di carattere analogo, sono esenti dall'imposta coreana o imposti secondo un'aliquota inferiore a quella prevista all'articolo 11 paragrafo 2 o all'articolo 12 paragrafo 2, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a tale residente pari al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi o dei diritti di licenza. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano per analogia.

(5) Una società residente della Svizzera che riceve dividendi da una società residente della Corea beneficia, per quanto riguarda l'imposta svizzera afferente a tali dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

### Articolo 23 Parità di trattamento

(1) I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo Stato trovantisi nella stessa situazione. La presente disposizione si applica anche, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.

(2) L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in quest'altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

(3) A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 11 paragrafo 7 o dell'articolo 12 paragrafo 6, gli interessi, i diritti di licenza e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, nelle stesse condizioni come se fossero pagati a un residente del primo Stato.

(4) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, detenuto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.

(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

#### **Articolo 24** Procedura amichevole

(1) Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'articolo 23 paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

(2) L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

(3) Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

## Doppia imposizione

---

(4) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

### **Articolo 25** Agenti diplomatici e funzionari consolari

(1) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

(2) Nella misura in cui, a motivo dei privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari, il reddito non è imponibile nello Stato accreditario, il diritto d'imposizione è riservato allo Stato accreditante.

(3) Ai fini della Convenzione, i membri di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato contraente accreditati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante, se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi in materia di imposte sul reddito, cui sono assoggettati i residenti di tale Stato.

(4) La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, o di un posto consolare di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito.

### **Articolo 26** Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Seoul appena possibile.

(2) La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:

- a) per quel che concerne l'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non residenti o loro accreditate il 1° gennaio 1979 o dopo questa data; e
- b) per quel che concerne le altre imposte, a ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio 1979 o dopo questa data.

### **Articolo 27** Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa denunciarla, al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno civile dopo un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mediante un avviso scritto inviato all'altro Stato contraente per via diplomatica. In tal caso, la Convenzione cesserà d'essere applicabile:

Doppia imposizione

---

- a) per quel che concerne l'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non residenti o loro accreditate, il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui l'avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data; e
- b) per quel che concerne le altre imposte, a ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui l'avviso di denuncia è stato dato o dopo questa data.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, in due esemplari, il 12 febbraio 1980, in lingua tedesca, coreana e inglese, ogni testo facente ugualmente fede; in caso di diversa interpretazione dei testi tedesco e coreano, il testo inglese sarà determinante.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Pierre Aubert

Per il Governo  
della Repubblica di Corea:  
Chan Ho Song

**Protocollo**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
e  
il Governo della Repubblica di Corea,*

all'atto della firma della Convenzione, conclusa a Berna il 12 febbraio 1980, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione.

(1) Per quanto concerne l'articolo 2 paragrafo 3 lettera a della Convenzione, resta inteso che la Convenzione si applica all'imposta coreana per la difesa se è prelevata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle società.

(2) Per quanto concerne l'articolo 12, resta inteso che la Convenzione non si applica alle remunerazioni di qualsiasi natura pagate per l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria o artistica (comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni magnetiche per la radio o la televisione).

(3) Per quanto concerne il paragrafo 2 degli articoli 10, 11 e 12, resta inteso che se un residente della Svizzera riceve dividendi, interessi o diritti di licenza che, conformemente alle disposizioni della «Foreign Capital Inducement Law» della Corea o di qualsiasi altra legge di carattere analogo, sono esenti dall'imposta coreana o imposti secondo un'aliquota inferiore a quella prevista ai detti articoli, le disposizioni di tali articoli non escludono l'esenzione o la riduzione dell'imposta coreana conformemente alle leggi precitate. Per gli interessi e i diritti di licenza è applicabile l'articolo 22 paragrafo 4.

Fatto a Berna, in due esemplari, il 12 febbraio 1980, in lingua tedesca, coreana e inglese, ogni testo facente ugualmente fede; in caso di diversa interpretazione dei testi tedesco e coreano, il testo inglese sarà determinante.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Pierre Aubert

Per il Governo  
della Repubblica di Corea:  
Chan Ho Song

<sup>1)</sup> Dai testi originali tedesco e inglese.